



Settore Ambiente e Mobilità

Ufficio Ambiente

Cuneo, lì 10 gennaio 2007

Prot. n. RORD 4 2007

OGGETTO: Ordinanza Sindacale ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo 50.

### **IL SINDACO**

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera;

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" che:

- a) all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obbiettivi di tutela della qualità dell'aria;
- b) all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni

Piazza Torino n. 1 12100 CUNEO tel. 0171/444.521 fax 0171/60.26.69

interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;

- c) all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
- d) all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria;

Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:

- a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
- b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
- c) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994:

Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano



regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

Vista la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006 di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità dell'aria che, nello stralcio di piano per la mobilità stabiliscono, tra l'altro, limitazioni alla circolazione di veicoli per il trasporto privato e di veicoli fino a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio con omologazioni precedenti all'EURO 1 se alimentati a benzina e con omologazioni precedenti all'EURO 2 se diesel nonché per ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO 1 immatricolati da più di dieci anni e, in fase di prima applicazione, si richiede di prevedere, con ordinanze sindacali che ne garantiscono l'applicabilità e la sanzionabilità in caso di inosservanza, nei territori dei Comuni con popolazione superiore a 20'000 abitanti, limitazioni di almeno 5 ore per i veicoli utilizzati per il trasporto privato e 3 ore per i veicoli utilizzati per il trasporto merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, per almeno cinque giorni feriali dal lunedì al venerdì, entro il 15 gennaio 2007 e con durata permanente;

Vista la circolare n. 8/AOA del 24.07.2001 del Presidente della Regione Piemonte;

Vista la proposta di modifica del "Piano di azione provinciale per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60 in materia di qualità dell'aria", approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 646 in data 19.12.2006, la quale stabilisce che vengano adottate, nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ordinanze sindacali di limitazione del traffico almeno nell'intero centro abitato e tenuto conto delle evidenti necessità di raccordo dell'articolazione degli orar e nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

- i veicoli coinvolti devono essere quelli alimentati a benzina con omologazione precedente all'Euro 1 e tutti i diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2,

nonché i ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1, immatricolati da più di 10 anni;

- la durata minima giornaliera deve essere di 5 ore (indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00) per i veicoli utilizzati per il trasporto privato, e di 3 ore (indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00) per quelli utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio;
- la durata minima settimanale di limitazione deve essere di cinque giorni feriali, dal lunedì al venerdì;
- le limitazioni devono essere operative entro il 15 gennaio 2007;

Vista la nota dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte prot. n. 1859/59/22.4 del 22.12.2006:

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dall'Arpa, presenta particolare criticità, per quanto attiene il parametro PM<sub>10</sub> le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M. 2 aprile n° 60;

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2.01.2007:

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

### **INVITA**

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana, utilizzando in particolar modo i parcheggi di testata e di interscambio presenti serviti dalle navette, e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione e ad uffici in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

### **ORDINA**

Che sul territorio della Città di Cuneo, a partire dal 15 gennaio 2007 e per tutte le giornate feriali dal lunedì al venerdì, siano adottate le seguenti limitazioni al traffico veicolare (**Zona a traffico limitato ambientale**):

## A) VEICOLI PER TRASPORTO PRIVATO

Dal 15 gennaio 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria M1 con omologazioni precedenti all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

## B) VEICOLI UTILIZZATI PER TRASPORTO DIFFERENTE DA QUELLO PRIVATO

Dal 15 gennaio 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

Il territorio interessato dal presente provvedimento è quello compreso tra le seguenti strade (vedasi planimetria allegata alla presente ordinanza):

Piazza Torino;
Corso Giovanni XXIII;
Rondò Garibaldi;
Viale degli Angeli (tratto compreso tra Rondò Garibaldi e Via Avogadro);
Via Avogadro;
Corso Nizza (tratto compreso tra Via Avogadro e Via Einaudi);
Via Einaudi;
Via Bongioanni (tratto compreso tra Via Einaudi e Corso Gramsci)
Corso Gramsci;
Corso Alcide De Gasperi (tratto compreso tra Corso Gramsci e Corso Monviso);
Corso Monviso;
Piazzale della Libertà;
Corso IV Novembre;
Largo De Amicis;
Corso Kennedy.

Le strade di cui sopra non sono interessate dalle limitazioni previste dal provvedimento in esame.

Sarà inoltre permessa senza restrizioni, nell'area sopra citata, la circolazione in Corso Giolitti e Corso Brunet e sarà possibile l'accesso al parcheggio di Piazza Foro Boario (sia da Via Caraglio sia da Via Pascal), di Piazza Boves (sia da Via Peveragno sia da Via Riccardo Bongioanni) e di Piazza Santa Croce.

### POSSONO PERTANTO CIRCOLARE I SEGUENTI VEICOLI:

- a. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico:
- b. veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl;
- c. motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
- d. motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati da meno di dieci anni;
- e. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, degli istituti di vigilanza e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana;
- f. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente, scuolabus;
- g. autocaravan, macchine agricole, macchine operatrici, mezzi d'opera di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 1 lettere m) ed n) e veicoli classificati ad uso speciale di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 2.

# ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni possono inoltre circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

h. veicoli utilizzati per il trasporto di invalidi civili, di disabili del lavoro, per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi

patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;

- i. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
- j. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- k. veicoli utilizzati per servizi di reperibilità, ivi compresi quelli di manutenzione di impianti a servizio delle imprese e della residenza;
- veicoli regolarmente iscritti nei registri delle auto storiche purchè lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati dalla Regione Piemonte;
- m. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti).

Si precisa che in caso di situazione di emergenza e sicurezza, che colpisca un privato cittadino, costretto a muoversi con un veicolo assoggettato alle limitazioni, la criticità e l'urgenza della circostanza giustificano, di per sé, l'inosservanza del divieto in quanto dovuta a stato di necessità, ex art. 4 della 1. 689/1981.

Per quanto riguarda la possibilità di raggiungere le officine autorizzate per effettuare la revisione dei veicoli e/o il controllo dei gas di scarico (bollino blu), si precisa che, in questi casi, prevale l'obbligo di esperire tali pratiche, in quanto le medesime attengono all'osservanza della I.r. 43/2000 e dell'allegato Stralcio di Piano 5, di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 costituisce integrazione. Sarà sufficiente esibire il tagliando di prenotazione presso un'officina autorizzata.

Inoltre, allo scopo di assicurare il libero esercizio del diritto allo sciopero dei lavoratori del servizio di trasporto pubblico locale, il provvedimento regionale di limitazione del traffico si considera non applicabile nei giorni di sciopero indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.

## **AVVERTE**

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

## **AVVISA**

Che, per tutto quanto non contemplato nella presente ordinanza, vale quanto previsto nella D.G.R. n. 66-3859 del 18.09.2006 e nella D.G.R. n. 57-4131 del 23.10.2006.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario di ufficio.

Copia del presente atto sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cuneo.

## **IL SINDACO**

- Alberto VALMAGGIA -

# La presente Ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:

- Prefetto di Cuneo Via Roma 3 12100 CUNEO
- Questore di Cuneo Piazza Torino n. 5 12100 CUNEO
- Comandante Provinciale Carabinieri Corso Soleri n. 7 12100 CUNEO
- Comandante Provinciale Guardia di Finanza Via C. Battisti n. 6 12100 CUNEO
- Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato Via Gobetti n. 18 12100 CUNEO
- Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo C.so De Gasperi n. 71- 12100 CUNEO
- Regione Piemonte Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 TORINO
- Provincia di Cuneo Corso Nizza n. 21 12100 CUNEO
- A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Cuneo Via Massimo d'Azeglio n. 4 12100 CUNEO
- ASL n. 15 Via Carlo Boggio n. 14 12100 CUNEO
- Azienda Sanitaria Ospedaliera di Cuneo "Santa Croce Carle" Via M. Coppino n. 26
  12100 CUNEO
- Segretario Generale di Cuneo SEDE

Relazione di notifica

rispettiva sede.

- Comandante Vigili Urbani Comune di Cuneo Via Roma n. 4 12100 CUNEO
- Dirigente Settore Gestione del Territorio Comune di Cuneo SEDE

L'anno duer	nilasette, addì	il sottoscritto			Messo	
Notificatore	del Comune di	Cuneo certifica di	aver notificato la so	praestesc	ı ordinanza	
del	Sindaco	del	Comune	di	Cuneo	
al						
			. consegnandone	copia	presso la	